

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 11/06/2024

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 1.10.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 344,00 ciascuna per complessivi euro 41.280,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2021 in corrispondenza della rata n. 52, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro

condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata con il criterio di proporzionalità lineare, di euro 2933,67 (di cui euro 202,69 per *commissioni in favore dell'intermediario – parte ripetibile*, euro 1210,50 per *commissioni in favore dell'intermediario – parte indicata in contratto come NON ripetibile*, euro 1520,48 per *commissioni di distribuzione*), oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte ricorrente, nell'avanzare la propria richiesta di rimborso, contesta altresì l'efficacia preclusiva di ulteriori rimborsi sollevata dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo

con riguardo alla quietanza liberatoria sottoscritta da parte ricorrente.

L'intermediario convenuto contro deduce ed eccepisce quanto segue:

- il ricorrente, al momento dell'estinzione anticipata ha sottoscritto ampia quietanza liberatoria a favore della resistente la cui validità è stata riconosciuta da diverse pronunce ABF e della giurisprudenza di merito e tale quietanza ha *efficacia preclusiva in ordine ad ulteriori rimborsi nascenti dall'estinzione anticipata in oggetto*;
- in sede di conteggio estintivo sono già stati rimborsati al cliente la quota non goduta delle commissioni dell'intermediario *per la parte contrattualmente indicata come ripetibile* e la quota parte non goduta delle spese di invio delle comunicazioni periodiche;
- con riferimento alle *commissioni intermediario*, l'art. 4 punto ii) *indica le voci ripetibili* in caso di estinzione anticipata, come confermato dal modulo SECCI; l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede inoltre che, in caso di estinzione anticipata, *l'importo rimborsabile delle voci ripetibili debba essere calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato* (curva degli interessi del piano di ammortamento);
- le *commissioni di distribuzione* sono costi *non ripetibili*, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, al pari delle imposte;
- peraltro la non retrocedibilità delle commissioni di distribuzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe confermata dal testo del d.l. 104/2023 nonché dalla giurisprudenza europea e nazionale.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

Il ricorrente, nelle repliche, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul valore della quietanza in atti sottoscritta da parte ricorrente: detta quietanza riguarda innanzitutto le somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, somme di cui alle voci *commissione intermediario finanziario-parte ripetibile e spese invio comunicazioni periodiche*, somme *calcolate secondo le previsioni contrattuali*; indi, la quietanza contiene anche una ulteriore dichiarazione di rinuncia da parte del ricorrente del seguente tenore: *"di rinunciare alla corresponsione, da parte di XXX, di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro anche se di importo superiore rispetto alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate"*.

L'intermediario al riguardo produce copia della suddetta dichiarazione (di quietanza e rinuncia) datata 1 marzo 2021: trattasi di dichiarazione rinunziativa *posteriore* rispetto all'estinzione del finanziamento (avvenuta a febbraio 2021), *ma anteriore alla data di presentazione del reclamo* (16 novembre 2023).

Parte ricorrente in particolare eccepisce che detta dichiarazione sottoscritta dal ricorrente *non preclude la formulazione di ulteriori pretese* (volte a conseguire ulteriori rimborsi) *in connessione* con l'estinzione anticipata del finanziamento: al riguardo, richiamandosi in particolare alla decisione del Collegio di Torino n. 5885/23 e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. n. 8827/17, la ricorrente osserva che la quietanza liberatoria in oggetto è *unilateralmente predisposta dall'intermediario su moduli standardizzati* e, pertanto, costituisce un'inammissibile abdicazione a diritti irrinunciabili del consumatore oggetto di protezione imperativa; ne consegue che la rinuncia in questione è inefficace e quindi non preclusiva della richiesta di rimborso di ulteriori somme in relazione al finanziamento estinto.

Il presente Collegio, con riguardo alla valenza di tale quietanza e all'efficacia della rinuncia ivi contenuta, si richiama al citato Collegio di Coordinamento n. 8827/17: in tale decisione è stato chiarito che, per aversi una *consapevole rinuncia*, è necessario, **i)** che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'*oggetto* della rinuncia - vale a dire la *determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate)* di ciò cui il cliente rinuncia, **ii)** dall'altro, *l'espressa volontà del dichiarante* di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di *abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme* da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. I Collegi hanno, inoltre, concordato che l'atto di quietanza, per esplicitare effetti rinunciativi, debba avere *data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento*, perché solo in quel momento diviene attuale il diritto rinunciato. In continuità con la decisione appena richiamata, il Collegio di Milano ha equiparato la dichiarazione di rinuncia in parola ad un valido accordo transattivo, solo laddove la stessa, **i)** sia stata resa *dopo* l'estinzione del finanziamento (momento in cui diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati), **ii)** il ricorrente risulti pienamente consapevole degli importi rinunciati e delle relative causali (circostanza generalmente desumibile dall'esplicitazione di tali informazioni nella dichiarazione di rinuncia ovvero, in mancanza, all'interno del reclamo previamente presentato).

Nel caso di specie, si osserva, invece, che la dichiarazione di rinuncia non contiene una esplicita e puntuale indicazione quantitativa e causale degli importi rinunciati.

In merito all'efficacia della quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, il presente Collegio, tenuto conto delle posizioni divergenti assunte da altri Collegi ABF, ha ritenuto di confermare il proprio consolidato orientamento (*ex multis*, Collegio di Bologna, decisioni n. 7004/2022, n. 12491/2023, n. 12693/2023 e n. 1052/2024) che ha costantemente negato efficacia estintiva ad una quietanza priva di una *chiara indicazione quantitativa e causale degli importi rinunciati*, in linea con quanto stabilito dal citato Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/2017).

Pertanto, atteso che la quietanza in esame, *pur se di data successiva* all'estinzione del finanziamento, non fa indicazione espressa delle somme ivi rinunciate, né delle specifiche causali degli importi asseritamente rinunciati, la dichiarazione di rinuncia (contenuta nella quietanza prodotta in atti) non soddisfa i requisiti richiesti per la sua validità ed efficacia, alla luce dell'orientamento sopra riportato.

Ciò premesso circa la non efficacia della rinuncia prodotta dall'intermediario, il Collegio

respinge la relativa eccezione e procede pertanto all'esame della richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente ed osserva quanto segue.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo) e così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, *tuttavia*, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), *costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella*, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale *che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 *nella parte in cui*, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a *contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021*, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata*, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB*, è il seguente, *a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento*:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, *in assenza di una diversa previsione pattizia*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle *imposte e oneri erariali*, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili

in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso di specie; v. C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*".

Con riguardo alla qualificazione (*recurring* o *up front*) delle voci di costo che vengono in rilievo nella presente controversia, preso atto della relativa documentazione prodotta, il Collegio rileva, infine, quanto segue:

-con riferimento alle *commissioni in favore dell'intermediario finanziario*, al di là della denominazione formale della clausola, nella descrizione contrattuale delle attività alla cui remunerazione è specificatamente rivolta detta voce di costo, sono inclusi "*gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista*", nonché i costi per la "*gestione delle rate di rimborso*" attività che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, individuano costi *recurring*;

- con riferimento alle *commissioni di distribuzione*, al di là della denominazione formale della clausola, nella descrizione contrattuale delle attività alla cui remunerazione è specificatamente rivolta detta voce di costo, sono inclusi i costi per "*pubblicità, presidio del territorio*", attività che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi individuano costi *recurring*.

Ciò premesso, applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

-la voce di costo *Commissioni in favore dell'intermediario finanziario- quota parte indicata per contratto come ripetibile*, (avente natura c.d. *recurring* in base a quanto sopra specificato), voce quantificata da contratto in euro 915,50 risulta rimborsata dall'intermediario in sede di conteggio estintivo per euro 316,09; detta voce di costo va

invece rimborsata secondo il *criterio di proporzionalità lineare* e quindi per euro 518,78, con conseguente residuo da rimborsare al ricorrente di euro **202,69**, come dallo stesso richiesto;

- la voce *Commissioni in favore dell'intermediario finanziario- quota parte indicata per contratto come NON ripetibile* (avente natura c.d. *recurring* in base a quanto sopra specificato), voce quantificata da contratto in euro 2136,17 e mai rimborsata dall'intermediario, *stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto*, va invece rimborsata secondo il *criterio di proporzionalità lineare* e quindi per euro **1210,50** come richiesto dal ricorrente;
- la voce *Commissioni di distribuzione* (avente natura c.d. *recurring* in base a quanto sopra specificato), voce quantificata da contratto in complessivi euro 2683,20 e mai rimborsata dall'intermediario, *stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto*, va invece rimborsata secondo il *criterio di proporzionalità lineare* e quindi per euro **1520,48** come richiesto dal ricorrente.

Si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	4,90%					
Denominazione		% rapportata al TAN	34,53%					
Comm. Intermediario finanziario (non ripetibile)				2.136,17 €	Recurring	1.210,50 €		1.210,50 €
Comm. Intermediario finanziario (ripetibile)				915,50 €	Recurring	518,78 €	316,09 €	202,69 €
Comm. Distribuzione				2.683,20 €	Recurring	1.520,48 €		1.520,48 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.933,67 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta ad euro 2934,00, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa applicabile, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e non dalla data di estinzione come invece richiesto dalla parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 2.934,00 (duemilanovecentotrentaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI